

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Camera elettiva — Omaggi — Approvazione del progetto di legge pel prolungamento delle vie del Cannon d'oro e della Posta — Relazione sul progetto di legge per la soppressione della tassa commerciale in Torino — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile — Adozione del progetto di legge per la leva ordinaria sulla classe del 1832 — Presentazione della tariffa provvisoria della tassa sugli atti giudiziarii — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale, il quale è approvato.

**QUARELLI**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

858. Il Consiglio comunale di Apricale, provincia di San Remo, a nome degli altri comuni della valle di Nervia, domanda che venga ad essi esteso il sussidio stradale, che si è per deliberare a favore della provincia di Nizza.

859. Il Consiglio comunale di Saluzzo rassegna al Senato motivate istanze, perchè venga sospesa la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo.

860. Il Consiglio comunale di Rumilly, provincia d'Annecy, ricorre al Senato per l'esenzione dalla leva militare dei Fratelli delle Scuole cristiane.

861. Il Consiglio comunale di Pancalieri, provincia di Pinerolo, rassegna una petizione identica a quella avente il numero 859.

862. Il Consiglio comunale di Vigone, provincia di Pinerolo, identica alla precedente.

863. Il Consiglio comunale di Moretta, provincia di Saluzzo, identica alla precedente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si dà anche conoscenza della composizione di alcuni uffici centrali nominati per l'esame delle leggi presentate ultimamente.

**GIULIO**, segretario, legge:

*Per la legge sulla concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo.*

Regis — Ricci Francesco — Pamparato — Mosca — Bagnolo.

*Per la legge portante l'autorizzazione di un mutuo alla città di Torino.*

De Margherita — Sauli — Siccardi — Cotta — Balbi-Piovera.

*Per la legge sull'esercizio della caccia.*

Cataldi — Vesme — Montezemolo — Jacquemoud — Plezza.

**PRESIDENTE.** Debbo dare lettura di un messaggio del presidente della Camera elettiva.

*(Legge la lettera del presidente Rattazzi, colla quale annunzia che la Camera dei deputati ha preso la deliberazione di far celebrare il 15 corrente un servizio funebre in memoria del defunto conte Cesare Balbo.)*

Io credo che basti l'aver dato lettura di questa lettera, perchè quei moltissimi fra noi, i quali onorano degnamente la memoria dell'illustre uomo di Stato, di cui i suoi colleghi deplorano la perdita, vogliono assistere al servizio funebre che la Camera dei deputati fa celebrare.

Debbo anche dare contezza dell'omaggio fatto dal presidente dell'Accademia medico-chirurgica di 75 esemplari de' suoi atti riguardanti il modo da preferirsi nell'applicazione della pena di morte; così pure dell'omaggio del reggente l'azienda generale di guerra di una copia stampata del *Dizionario analitico delle circolari* di quella generale azienda.

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL PROLUNGAMENTO DELLE VIE DELLA POSTA E DEL CANNON D'ORO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama a discutere in primo luogo il progetto di legge riguardante la convenzione passata tra le regie finanze e la municipalità di Torino pel prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'oro in questa città (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1787.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, debbo passare alla votazione degli articoli.

\* Art. 1. Il sovr'intendente generale della Real Casa è autorizzato a vendere i terreni e fabbricati compresi nella dota-

zione della Corona, che resteranno separati dal palazzo e giardino reali dal profondimento in linea retta della via della Posta sino alla strada di San Maurizio, come pure un tratto di terreno situato a ponente di detta via, segnato coi numeri 24, 25, 34, 37 dell'unito tipo Giannone del 30 novembre 1851. »

(È approvato.)

« Art. 2. Lo stesso sovrintendente generale è autorizzato a vendere il fabbricato della stamperia reale ed il terreno sul quale è posta, non che il segmento di circolo segnato coi numeri 10, 11 e 12 del citato tipo, appartenenti al demanio. »

(È approvato.)

« Art. 3. La vendita di questi terreni e fabbricati si farà ai pubblici incanti, o a trattativa privata se quelli andranno deserti, a seconda dei concerti da stabilirsi fra il sovrintendente generale suddetto ed il ministro delle finanze.

(È approvato.)

« Art. 4. Il prezzo che si ricaverà dagli immobili alienati sarà impiegato in nuove costruzioni da farsi nei terreni usufruiti dalla Corona attigui al palazzo ed al giardino reali, ed in acquisto di stabili confinanti al palazzo o giardino suddetti.

« Il sovrintendente generale predetto giustificherà l'impiego di tale prezzo.

« Le dette costruzioni ed acquisti faranno parte della dotazione della Corona. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le finanze dello Stato preleveranno sul prodotto della vendita autorizzata dall'articolo 1 la somma di 87,754 lire, e saranno loro ceduti dalla dotazione della Corona il tratto di giardino, tettoie e magazzini situati al sud della via della Zecca, segnati coi numeri 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del citato tipo. »

(È approvato.)

« Art. 6. La convenzione stipulata il 5 maggio 1853 tra le finanze e la città di Torino è approvata. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il quartiere delle guardie svizzere posto nella via della Basilica, ed il fabbricato ed ala del Fiandro, detto *Lavanderia*, faranno parte della dotazione della Corona. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Risultato della votazione:

Votanti .....	50
Voti favorevoli .....	49
Voti contrari .....	1

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA TASSA COMMERCIALE IN TORINO.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla discussione dell'altra legge che è all'ordine del giorno debbo annunziare al Senato essersi deposto sul banco della Presidenza il rapporto sulla legge per la soppressione della tassa commerciale in Torino, relatore il signor senatore Quarelli. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1757.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adot-

tato dall'altra Camera per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1591.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici.

Attesa la specialità e la gravità della materia, io debbo proporre al Senato di voler nominare per l'esame di questa legge una Commissione straordinaria per isquittinio di lista, e scegliere così quei membri i quali sono più competenti per studi di questa fatta.

Se non si fa osservazione, metto ai voti questa mia proposta.

Chi approva quanto ho avuto l'onore di proporre, si levi.

(È approvato.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA SULLA CLASSE DEL 1832.**

**PRESIDENTE.** Come ho già avuto l'onore di annunziare, la discussione generale è aperta sul progetto di legge riguardante la leva di 12 mila uomini sulla classe del 1832. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1784.)

Non chiedendosi la parola debbo sottoporre alla votazione gli articoli speciali della legge.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva 1832 un contingente di 12 mila uomini.

« Questo contingente è diviso in due categorie: la prima comprende gli uomini destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo per tutto il tempo che sia determinato dalla futura legge organica sul reclutamento dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari e i designati per iscambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti nelle liste d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 3. Tutti i rimanenti iscritti designati pel contingente sono descritti nella 2° categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il corrispettivo delle surrogazioni militari è stabilito nella somma di lire 1800, oltre il fondo di massa in lire 100 pel compiuto corredo. »

(È approvato.)

« Art. 5. La suddetta somma è destinata a servire di premio agli affidati che imprendono le surrogazioni militari, ed è impiegata dal Governo presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dei surrogati in conformità della legge 18 novembre 1850. »

(È approvato.)

« Art. 6. È derogato al regolamento generale per la leva in tutto ciò che è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le disposizioni della legge del 4 luglio 1852 sono pure applicabili alla leva per la classe 1832. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

## Risultamento della votazione :

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	2

(Il Senato approva.)

**PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA TARIFFA PROVVISORIA DELLA TASSA SUGLI ATTI GIUDIZIARI.**

**CIBRARIO**, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato, a nome del mio collega il ministro guardasigilli, il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati riguardante la tariffa provvisoria della tassa sugli atti giudiziari. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1770.)

**PRESIDENTE**. Do atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, ed ho l'onore di far notare al Senato, che questa legge ha una stretta relazione col Codice di procedura civile, per l'esame del quale il Senato ha già deliberato di nominare una Commissione a squittinio di lista; epperò io proporrei che la stessa Commissione sia anche incaricata dell'esame di questo progetto di legge.

Se non vi hanno osservazioni in contrario s'intende adottata la proposizione che ho avuto l'onore di fare. (*Segni di adesione*)

Si trova notata all'ordine del giorno di quest'oggi anche la legge riguardante le società mutue: ma siccome il signor ministro delle finanze, il quale desidera di prendere parte a questa discussione, si trova distratto da altro dovere io ho dovuto rimandare ad altra seduta la discussione di questa legge.

Si passa perciò al rapporto delle petizioni.

Prego la Commissione di voler prendere il suo posto.

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE**. La parola è al relatore della Commissione senatore Di Bagnolo.

**DI BAGNOLO**, relatore. Nella petizione 823 narra l'avvocato Enrico Prandi aver con altra sua petizione nel 1850 presentata al Senato chiesta una remunerazione per i servizi resi al magnanimo Re Carlo Alberto, come pure per la pubblicazione di varie opere politiche di cui enuncia i titoli. Che questa petizione essendo stata riferita nella seduta 27 aprile 1850, fu per voto del Senato trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri, e da questo a quello dell'interno, dal quale esso avvocato Prandi ebbe due remunerazioni nel corso dell'anno stesso.

« Avvalorato ora, siccome egli scrive, dalla benignità del Senato, e persuaso che ove il Ministero venisse nuovamente da esso eccitato, provvederebbe a che l'esponente potesse continuare a vivere con decoro ne' regni Stati, » ricorre per nuova gratificazione.

Non constando dalla petizione stessa che l'avvocato Prandi abbia resi nuovi servizi allo Stato, e per confessione propria essendo stato remunerato per i trascorsi, nè d'altronde essendo

ufficio del Senato il raccomandare petenti ai ministri per impieghi o gratificazioni, la vostra Commissione crede dover invocare su questa petizione l'ordine del giorno.

(È adottato.)

Colla petizione 827 Luigi Nosengo e Giovanni Antonio Guglielmetti, che s'intitolano *miserabili avanzi di Wagram*, ricorrono per la seconda volta al Senato onde venire reintegrati nelle loro annue dotazioni di lire 500 caduno accordate loro dall'imperatore Napoleone I in remunerazione delle ferite riportate nelle campagne della Germania, assicurate sopra fondi speciali, e riconosciute, per quanto essi affermano, dai trattati, e quindi corrisposte loro sino al 1814.

Già sin dalla seduta del Senato del 18 gennaio 1851 una loro simile domanda era riferita dalla Commissione delle petizioni, ed il Senato allora sulle conclusioni del relatore marchese Pallavicino-Mossi la rinvia al signor ministro delle finanze per gli opportuni provvedimenti.

Il ministro con sollecita premura la trasmetteva agli uffici della Commissione superiore di liquidazione, accompagnandola da un dispaccio in data 12 febbraio 1851.

Questi uffici, esaminati i titoli prodotti dai petenti, si videro loro malgrado astretti a dichiarare non aver essi alcun diritto alla conservazione di quelle dotazioni, e colla conclusione del non farsi luogo, per le ragioni ivi addotte, rimandavano le carte al ministro delle finanze.

Il relatore della vostra Commissione, cui duole il misero stato di quei valorosi che si adoperavano a tener viva la fama dell'italica bravura in quei tempi calamitosi, in cui il vanto maggiore, al quale potesse aspirare ogni gloria italiana, era quello di splendere quasi lievissimo raggio di straniero pianeta, e quando ogni atto di valore italiano sorgeva dai campi di battaglia, non ad illustrare la patria, ma bensì ad accrescere la somma del valore francese, il relatore, dico, della vostra Commissione vi chiede il permesso di dilungarsi alquanto più dell'usato su questa petizione, onde giustificare le conclusioni alle quali ha creduto dover giungere, e tanto più ve lo chiede che in altre relazioni su questa petizione non si è creduto di dover entrare nelle viscere dell'argomento.

Benchè la petizione dei signori Nosengo e Guglielmetti sia collettiva, io credo di dover discutere separatamente gli adottati diritti come quelli che cadono da diverse fonti. Arreca primo il signor Nosengo un brevetto d'investitura firmato: « *Le prince archichancelier de l'empire Cambacères*, in cui è detto: D'après le décret du 6 août 1811, par lequel S. M. crée cinq cent nouvelles places de sixième classe sur la portion du produit de l'octroi du Rhin, appartenant à son domaine extraordinaire: vu l'état arrêté par le ministre d'État, intendan général du domaine extraordinaire, lequel état, en conformité dudit décret, assigne audit sieur Nosengo une dotation numérotée 316 sur l'octroi du Rhin avec jouissance à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1811. »

Ecco dunque il titolo del signor Nosengo: una dotazione appoggiata alle rendite del dazio del Reno, per quella parte che apparteneva al dominio straordinario dell'imperatore Napoleone.

Ora egli è evidente che anche ammettendo vero, come asserisce il signor Nosengo, « che i trattati di Parigi 1814 e di Vienna 1815 impongano ai diversi sovrani l'obbligo di continuare il pagamento di quelle dotazioni, sempre quando nel sottentrare all'Impero francese riscuotano i redditi di quegli stabili, o di quei capitali che erano a queste affetti, » non potrà mai affermarsi che il Governo sardo si trovi obbligato al pagamento di una dotazione appoggiata sopra un dazio del Reno, che probabilmente più non esiste, o che per certo

almeno non versò mai nelle nostre casse nessuno dei suoi prodotti.

Quindi è che allorquando nel 1818 il protocollo d'Aquisgrana, di cui parlerò più sotto, riconosceva a questi *dotatari* il solo diritto di riscuotere gli arretrati scaduti sino al 30 maggio 1814, al Nosengo vennero questi soldati dal Governo francese.

Provata dal sin qui ragionato l'insussistenza dei diritti dal Nosengo invocati a carico del Governo sardo, passo ai titoli che si recano dal Guglielmetti.

Produce questo secondo infelice onde stabilire il diritto della sua domanda :

1° Una lettera d'avviso del *conseiller d'État, baron de l'Empire, Gagna*, con cui gli fa noto che conformemente « aux dispositions du décret 15 août 1809, qui fixe les classes dans lesquelles seront compris les militaires blessés dans les dernières batailles en Allemagne, Sa Majesté par décret du 3 octobre dernier vous a accordé une rente de 500 francs à prendre sur les fonds du Canal du midi. »

2° Una carta firmata *Dustin, administrateur général des rentes du Monte Napoleone*, in data 19 marzo 1812, in cui egli è dichiarato proprietario « d'une inscription de 500 francs sur le Monte Napoleone, consignée au régistrateur des inscriptions, n° 1200. »

3° Altra carta dello stesso amministratore generale del 4 settembre 1813, con cui gli invia un mandato di franchi 236 50, somma che fatte le dovute deduzioni, forma il primo semestre dell'anno 1813.

Vediamo dunque il Guglielmetti per prima istituzione aver ricevuta una dotazione affetta al canale del mezzogiorno, ed ove vi fosse rimasta, niun dubbio che dalla Francia questa gli sarebbe tuttora corrisposta. Ma sgraziatamente per lui, la vediamo ai 19 marzo 1812 ed ai 4 settembre 1813 mutata in altra sopra il Monte Napoleone; egli è dunque come soldato francese remunerato d'una dotazione sul Monte Napoleone che il signor Guglielmetti, militando nel 23° d'infanteria di linea, va considerato,

Ora il protocollo di Aquisgrana firmato dai plenipotenziari delle potenze alleate il giorno 16 novembre 1818, dice espressamente: che i dotatari della categoria del Guglielmetti hanno perduto dal trattato di Parigi ogni diritto alle loro dotazioni, e non riconosce loro altro diritto che quello di percevere gli arretrati che possono loro essere dovuti sino al 30 marzo 1814. Ecco il testo preciso del citato protocollo:

« Quant aux Français qui jouissent des dotations dont ils ont perdu la possession par l'effet des stipulations du traité du 30 mars 1814 (il trattato di Parigi) il a été convenu qu'étant en droit de réclamer les revenus de ces dotations jusqu'à cette époque, il sera donné aux anciens titulaires, par les différents Gouvernements, toutes les facilités convenables pour les faire payer des revenus des termes antérieurs qui n'auraient pas encore été payés. »

Vede dunque il Senato che tutto individuo appartenente all'esercito francese fu in conseguenza del trattato di Parigi 30 marzo 1814, nuovamente interpretato dal protocollo di Aquisgrana del 1818, fu, dico, considerato come scaduto dalle sue dotazioni poste sul Monte Napoleone.

Che il Guglielmetti sia nel novero di questi non può nascere dubbio, giacchè questa dotazione gli venne fatta come soldato francese, come ferito appartenente al 23° reggimento di linea, e cost'era quelli la cui dotazione non fu riconosciuta dalla Francia stessa come conservata.

I petenti, per ultimo, a convalidare i loro diritti, invocano l'esempio di due altri feriti di Wagram, che come essi otten-

nero una dotazione, e che attualmente ancora la ricevono. Ma le circostanze in cui si trovano i petenti non sono identiche con quelle che si vorrebbero addurre a sostegno della loro domanda. L'uno, prode guerriero che il Senato si onora di accogliere nel suo seno, ha la sua dotazione appoggiata al *Canal du midi*, e quindi a carico della Francia, e dalla Francia stessa, e non dal nostro Governo, riceve il meritato frutto del suo valore. L'altro apparteneva ad un reggimento italiano, e la sua dotazione è posta sopra stabili situati nel Tirolo, ed ora appartenenti al Governo austriaco, e come italiano ha conservata la dotazione, la quale è tuttora a carico di quel Governo che ne possiede i fondi a mente delli stessi trattati, non essendo questi reggimenti italiani scaduti come i reggimenti francesi dal riscuotere le dotazioni poste sopra beni appartenenti ad altre potenze che non siano la Francia.

Vide certamente la vostra Commissione che conseguenza del sin qui esposto era un invocato ordine del giorno. Ma la misera condizione dei petenti, monco l'uno d'un braccio, privo l'altro d'una gamba, l'età avanzata d'entrambi, l'angustia del sopperire alle necessità della vita, l'onoranda cagione che lor fa amare l'ombra del proprio alloro, non le permise di scendere a così rigorosa conseguenza, ed è perciò che vi prega di voler permettere che questa petizione sia rimandata al signor ministro delle finanze, non perchè faccia diritto a domande che non crede potersi riconoscere dal Senato, ma perchè forse gli sarà possibile di alleviare in parte la dolorosa condizione di due prodi soldati.

**PRESIDENTE.** Si propone di rimandare questa petizione al ministro delle finanze, perchè usi ai petenti quei riguardi di cui la Commissione ha fatto parola.

Metto ai voti questa conclusione.

(È approvata.)

**DI BAGNOLO, relatore.** Colla petizione 836 il notaio G. Maria Carutti, e la di lui moglie Felicina Raymond espongono: possedere il predetto notaio Carutti varie piazze da misuratore, da esso nei tempi addietro acquistate; che la facilità colla quale il Governo concede l'esercizio dell'arte agrimensoria anche a chi non sia possessore di piazze rende per esso infruttuosa questa sua proprietà, della quale già entrava mallevadore il Governo quando procedeva a cotale vendita. Chiede quindi che o il Governo incameri quelle piazze, restituendo i capitali che furono impiegati in cotali acquisti, o ritorni in vigore gli antichi ordinamenti con cui vietavasi quell'arte a chi prima non provvedeasi di piazza onde pubblicamente esercitarla.

La vostra Commissione considerando che nello stato presente delle cose non è ormai possibile richiamare le arti liberali all'antico monopolio; ma che per altra parte non vuolsi neppure ledere un sacro diritto di proprietà acquistato allorquando simili monopolii erano nelle leggi; considerando oltre ciò che deve venir in discussione una legge che impone una finanza da pagarsi dagli esercenti quest'arte; che se questa legge venisse a colpire egualmente chi l'eserciva perchè sborsava un capitale per acquistarne il diritto, e quelli che ebbero il permesso di esercitarla senza pagamento veruno, ed a pregiudizio dei primi, l'ingiustizia sarebbe troppo visibile, vi propone d'invviare questa petizione al signor ministro delle finanze, onde avendola sott'occhio voglia provvedere a che ai misuratori che sono in tal caso sia resa la debita giustizia.

**GIULIO.** Il Senato dovrà probabilmente, fra pochi giorni occuparsi di questa questione, allora quando avrà da deliberare sulla legge ordinatrice dell'imposta delle patenti.

Avvi infatti in questa legge una disposizione, che assoggetta i misuratori al pagamento dell'annua patente, ma modi-

ficata da una disposizione transitoria in cui è detto che questo pagamento non sarà obbligatorio, fino a tanto che sussistono le piazze anteriormente create dal Governo; non sarà cioè obbligatorio il pagamento della patente per tutti coloro che sono provvisti attualmente di piazza.

Viene poi dopo questa un'altra disposizione per cui il Governo è chiamato a presentare al Parlamento un progetto pel riscatto delle piazze dei procuratori, dei misuratori ed altre attualmente esistenti.

Vede adunque il Senato che la petizione del signor Carutti ha immediata relazione con un oggetto che deve cadere fra pochi giorni in deliberazione, e che sarebbe forse inutile il rinvio di essa al signor ministro, perchè fino a tanto che la Camera non ha emesso su quella legge, e specialmente sugli articoli che ho sommariamente ricordati, le sue deliberazioni, il signor ministro non ha veruna disposizione speciale a dare, applicabile alla domanda.

Chiederei dunque che questa petizione fosse rimessa alla Commissione di finanza, incaricata di riferire sul progetto di legge anzi ricordato, la quale la comprenderebbe nel rapporto generale che avrà da fare, e in cui già deve rendere conto al Senato di parecchie petizioni dello stesso genere di quella del signor Carutti.

**DI BAGNOLO, relatore.** La Commissione non ha nessuna difficoltà a che questa petizione, in seguito a quanto è venuto dicendo il senatore Giulio, si rimandi alla Commissione di finanza, perchè le si abbiano i riguardi dovuti.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa trasmissione.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

**DI BAGNOLO, relatore.** Colla petizione 837 molti commercianti della piazza di Genova, proprietari di bastimenti e capitani marittimi, di cui le firme coprono nove pagine a due

colonne, chiedono che si prolunghi il molo nuovo del porto di Genova per la distesa almeno di 350 metri onde chiuderlo alle andate di S. S. O. e S., e che se ne scavi il fondo a quella profondità che si ravviserà necessaria.

La vostra Commissione non ha creduto di dover qui discutere le ragioni che dai petenti si adducono a convalidare l'equità delle loro domande, riflettendo che un progetto di legge veniva già presentato in altro recinto dai ministri delle finanze e dei lavori pubblici sull'escavazione dei porti dello Stato, e che probabilmente sarà pure fra breve presentato al Senato. Vi propone quindi di rimandarla a quell'ufficio centrale che sarà nominato ad esaminarlo, e ciò per la parte che concerne l'impiorata escavazione.

Per l'altra poi che riflette alla prolungazione del molo nuovo, essendo questa una grave spesa, ed un'opera che richiede severi studi, sia sull'opera stessa, come sul modo di esecuzione, cose tutte che non potrebbero trovare adeguato luogo in una semplice relazione di petizioni, la vostra Commissione ha creduto doversene proporre l'invio ai ministri della marina e dei lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

**DI BAGNOLO, relatore.** Mi giova di aggiungere che tutte le altre petizioni che si trovano nella serie numerica tra le une e le altre di queste petizioni sono state mandate agli vari uffici centrali in cui si disettono le leggi a cui esse si riferiscono.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altro all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio per altra seduta.

La seduta è levata alle ore 4.